



COMUNE DI LAMBRUGO
Provincia di COMO

**REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA URBANA**

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:
- a) Disciplina delle acque pubbliche e del suolo pubblico
 - b) Nettezza degli edifici e dei centri abitati
 - c) Decoro dei centri abitati
 - d) Quietè pubblica e attività rumorose e incomode
 - e) Incolumità e sicurezza pubblica
 - f) orari delle attività artigianali

Art.2

Scopi del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art.3

Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D.Lgs 18.08.2000 n. 267. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività il comportamento dei cittadini.
2. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico.

Art.4

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

2. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.
3. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
4. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli agenti di polizia locale.

Art.5

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previsti dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare
 - b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi
 - c) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

CAPO II°

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art.6

Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata dalle particolari norme legislative vigenti in materia nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art.7

Occupazione suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico.

Art.8

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso

dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. Il permesso è rilasciato dal Funzionario dell'Area di Vigilanza, dietro semplice richiesta scritta dell'interessato.

1. Nel caso in cui il tempo di ingombro sia inferiore a ore 4 (quattro), le operazioni in questioni possono essere effettuate previa comunicazione verbale all'Ufficio di Polizia Municipale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
3. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art.9

Scarico di rottami e detriti

1. Fatte salve le disposizioni di cui alle particolari norme legislative in materia, è vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie del territorio di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.
3. I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt.250 da centri abitati.

Art.10

Installazione di tende solari

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiedi ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20.
2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza dei balconi.
3. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.
4. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
6. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art.11

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi è tassativamente vietato.

Art.12

Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia ,ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

Art.13

Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico permesso dell'autorità comunale.
2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art.14

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, è accordata secondo le disposizioni normative previste dal vigente Codice della strada e Regolamento Comunale di occupazione di suolo pubblico.

Art.15

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato **usare i pattini e i trampoli**, giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
2. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art.16

Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre ecc. sono concesse in seguito a regolare domanda in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per il canone di concessione spazi ed aree pubbliche.

2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che di seguito.
6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.
7. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
8. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, L'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.
9. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Art.17

Danneggiamento di edifici e manufatti di pubblico interesse

1. E' vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti sia pubblici che privati.
2. E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, manufatti stradali, candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E', inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile o pregiudicarne il funzionamento.

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art.18 Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare e di ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art.19 Obblighi degli esercenti di pubblici esercizi e attività commerciali.

1. E' proibito agli esercenti di bar, ristoranti ed esercizi commerciali, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico degli esercenti e deve essere effettuata immediatamente.
2. E' altresì proibito ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, depositare o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e i rifiuti provenienti dalle loro botteghe.
3. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.
4. I titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di collocare all'esterno dei locali, appositi contenitori per la raccolta di cenere e mozziconi e di provvedere alla pulizia dei residui del fumo dal suolo prospiciente il pubblico esercizio

Art.20 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.
2. E' altresì proibito annunciare il proprio arrivo con altoparlanti o suonando ripetutamente il clacson in modo tale da recare disturbo ai cittadini

Art.21 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo fastidio o di impedimento.

Art.22

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada, il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie sostanze in polvere, liquidi e semi liquidi, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art.23

Sgombro della neve

1. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere per tutta la lunghezza dei loro stabili di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spargervi sopra acqua che possa congelarsi.
2. E' vietato lo scarico su suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art.24

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura dei veicoli.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art.25

Divieto dell'esercizio dell'attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art.26

Disposizioni riguardanti gli animali.

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare ,lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per animali.
3. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico nelle terrazze ,nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
5. E' vietato circolare con il proprio cane senza essere provvisti di idonea attrezzatura per il recupero dei bisogni (paletta e sacchettino).
6. E' vietato lasciare cani, anche nella propria abitazione, che abbaiano in modo continuato per più ore del giorno o della notte.

Art.27

Disposizioni riguardanti i piccioni.

1. E' vietato dare da mangiare ai piccioni.
2. E' obbligatorio mantenere sempre puliti i luoghi in cui i volatili si posano abitualmente quali davanzali, balconi ,terrazzi.
3. E' obbligatorio ricorrere alle occlusioni in muratura o reti di protezione, per impedire ai piccioni di invadere i sottotetti, i campanili e le intercapedini, fatte salve, comunque, eventuali normative di carattere edilizio.

Art.28

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.
2. E' altresì vietato fare volantinaggio appostando foglietti pubblicitari sotto ai tergicristalli.
3. Detti volantini pubblicitari devono essere consegnati direttamente nelle mani del passante.
4. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto ,dal competente ufficio comunale.

Art.29

Divieto di segatura e spaccatura della legna.

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV°
DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art.30
Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'autorità comunale.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. Ogni edificio deve essere dotato di una targa riportante il numero civico assegnato all'edificio stesso: i proprietari sono responsabili della installazione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
3. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
4. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
5. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
6. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta prospicienti la pubblica via per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art.31
Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizione ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od ,in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art.32
Delle canne fumarie

Salvo apposita autorizzazione comunale si conviene che:

1. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.
2. E' vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.

3. I camini devono sporgere almeno 1 metro dal tetto, essere all'altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime, se non previsto dal Regolamento di Igiene, sarà stabilita caso per caso dall'autorità comunale.

Art. 33

Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento a riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art.34

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento(come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole etc),posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art.35

Collocamento apparecchiature satellitari, di condizionamento e di riscaldamento

1. Prima di installare le apparecchiature satellitari, di condizionamento e di riscaldamento all'esterno dei balconi, terrazzi, comignoli, giardini, cortili e torrette, tali che risultino visibili dalla strada, bisogna ottenere l'Autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale., a cui deve essere inoltrata apposita domanda, indicando anche il punto della casa in cui verrà posizionata.
2. Se entro 30 giorni l'Ufficio Tecnico non solleverà obiezioni, l'impianto potrà essere installato. In caso contrario ,i cittadini devono attenersi alle prescrizioni dell'ufficio comunale.

Art.36

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale ,nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art.37

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, de panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, dai terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art.38

Spolveramento di panni e tappeti.

1. E' vietato scuotere, spolverare e sbattere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Tali operazioni dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art.39

Bestie macellate e trasporto carni

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito secondo le disposizioni del Regolamento veterinario.

Art.40

Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici. ed aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
2. E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici, della carta e plastica per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti, ovvero inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.
3. Negli appositi cassonetti collocati all'ingresso dei cimiteri comunali, è vietato il deposito di rifiuti diversi da quelli utilizzati per la decorazione delle tombe, quali fiori, arredi sacri, lumini, ecc.
4. Nei cestini raccolta rifiuti nei parchi e nelle vie è vietato depositare sacchetti di immondizia casalinga.

Art.41
Viale e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi velocipedi, carretti, macchinine elettriche, cavalli od altri animali eccettuati i cani i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola e per i quali deve essere portato , a cura dei proprietari , idonea attrezzatura per il recupero dei bisogni (paletta con sacchetto);
 - b) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose;
 - c) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, cagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - e) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia ,pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità;
 - f) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.
 - g) Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
2. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie ,piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art.42
Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
3. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art.43
Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza sedersi davanti ai monumenti, salire o arrampicarsi sugli stessi, sulle inferiate delle finestre, sulle fontane, sulle colonne ,sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili,
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

Art.44

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre, qualora le circostanze e l'autorità comunale lo imponessero.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
3. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
4. E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V°

QUIETE PUBBLICA – DELLE ATTIVITA' RUMOROSE O INCOMODE

Art.45

Inquinamento acustico.

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente regolamento.
2. Sono considerate attività rumorose od incommode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.
3. Sono considerate, in ogni caso, "incomode", le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art. 46

Esercizio dei mestieri ,arti e d industrie

1. E' consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati, secondo quanto previsto dalle specifiche normative in materia.
2. Salva speciale autorizzazione del Comune. è vietato esercitare attività che siano causa di rumore e di disturbo nelle giornate domenicali e festive e dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino nei restanti giorni della settimana.
3. Comunque, nella vicinanza di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici ,etc è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
4. L'autorità comunale, accertata la natura e l'entità dei rumori, può emettere provvedimenti al fine di eliminare i rumori stessi, ridurre l'orario di lavoro e, nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete pubblica, può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasferimento degli esercizi o mestieri stessi in altra sede.

Art.47

Trasporto di strumenti o oggetti incomodi o pericolosi

1. E' vietato attraversare luoghi con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni a passanti.
2. Il trasporto di oggetti acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele atte ad evitare danni.

Art.48

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti e inquinanti

1. E' vietato accendere fuochi allo scopo di bruciare sterpaglie, legna, arbusti, carta, o quanto altro possa arrecare disturbo alle persone e alla circolazione stradale;
 - a) ad una distanza inferiore a mt. **100** dalla più vicina abitazione;
 - b) in prossimità di strade, edifici pubblici ed altre vie di comunicazione
2. Fatto salvo quanto previsto delle vigenti norme contro l'inquinamento atmosferico, è comunque vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute o che risultino nauseanti per la comunità
3. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Comune potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo ,su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita

Art.49

Funzionamento di apparecchiature, attrezzi e strumenti vari nelle abitazioni e giardini.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 46 del presente regolamento si conviene che:

1. Nelle abitazioni e per la manutenzione dei giardini, potranno essere usati apparecchi, attrezzi e strumenti vari che producono rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
2. In ogni caso è vietato l'uso di qualsiasi apparecchiatura, attrezzo e strumento rumoroso nelle giornate festive **sino alle ore 10.00, dalle ore 13.00 alle ore 15,00 e dopo le 19.30**
3. L'autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni in casi particolari.
E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art.50

Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano **arrecare** disturbo ai vicini.

E' soggetto a tale limitazione **anche** l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

In particolare i rumori e suoni **provenienti** dai locali pubblici non devono essere udibili dall'esterno dei locali stessi dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 23,00 alle ore 9 **del giorno successivo** tutti i giorni della settimana salvo autorizzazione specifica.

Art.51
Uso di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
2. In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Art.52
Uso di sistemi d'allarme

1. I sistemi d'allarme presso le case di abitazioni e stabilimenti privati, devono essere perfettamente funzionanti.
2. I proprietari **devono lasciare** ai vicini di casa un recapito telefonico ove sia possibile rintracciarli in caso di guasto.
3. In caso di guasto degli stessi e di emissione di suoni, con insistente disturbo alla quiete pubblica, gli organi di polizia effettuano ricerche in loco al fine di rintracciare il proprietario per la disattivazione dell'impianto
4. In caso di ricerca negativa, gli organi di polizia possono contattare il Vigili del fuoco che procederanno ad introdursi nelle abitazioni e stabilimenti privati al fine di disattivare l'allarme.

Art.53
Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate , etc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, etc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Dette operazioni sono vietate nei giorni festivi dalle ore 21 del giorno precedente alle ore 10,30.
3. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

Art.54
Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di venditori o di altri banditori.
2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 mt. dal posto precedente.
3. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art.55

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie.

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte .
2. I bambini , nei luoghi pubblici e privati ad uso pubblico, devono essere accompagnati e
3. convenientemente controllati onde evitare che rechino disturbo ai passanti ed al vicinato.

Art.56

Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane possono essere suonate con suono somnesso.

Art. 57

Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi

1. Le sale da ballo, i locali di pubblico spettacolo e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Comune ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. All'interno il livello di pressione sonora deve essere contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 58

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici e simili ,il suono degli apparecchi dovrà essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare passanti e gli abitanti vicini.

Art. 59

Petardi e botti

Sono vietati scoppi, petardi, botti e altro che possono arrecare disturbo alla quiete pubblica.

CAPO VI°
INCOLUMITA' E SICUREZZA PUBBLICA

Art. 60
Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti ,negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
2. Nei luoghi pubblici o nei locali pubblici e nei mezzi pubblici di trasporto, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola.
3. I proprietari devono essere provvisti di idonea attrezzatura per il recupero dei bisogni.
4. I cani da guardia, devono essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.
5. Nei casi sopradetti gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffidano ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
6. Ove la diffida non venga osservata o nel caso in cui venga superata la normale soglia di tollerabilità e venga disturbato un numero indeterminato di persone, l'autorità comunale può disporre l'allontanamento dell'animale .
7. E' inoltre vietato;
 - a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;
 - b) aizzare i cani tra loro o contro le persone o in qualunque modo incitarli o impaurirli se non allo scopo di difesa;
 - c) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere o comunque abbiano la possibilità di protendersi dalla proprietà privata alla pubblica via, per aggredire o anche spaventare i passanti

Art. 61
Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani

le disposizioni cautelari a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani, sono contenute nell'Ordinanza emanata dal Ministero della Salute in data 27 agosto 2004 e successive **modifiche**.

Art. 62
Detenzione di gatti

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991 n. 281 e successive modificazioni, è vietato maltrattare i gatti che vivono in libertà.
2. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
3. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Art. 63
Cantieri edili

1. Le attività di cantiere sono svolte di norma tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 07,00 alle ore 20,00; il sabato dalle ore 08,00 alle ore 13,00. L'attività di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) è consentita tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00; il sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
2. Le recinzioni messe a protezione dei cantieri edili e tutte le infrastrutture facenti parte dei cantieri stessi, devono essere sempre tenute in buono stato di conservazione e rimosse al termine dei lavori.
3. Tutte le infrastrutture inerenti i cantieri edili devono essere realizzate in modo da non rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica.

Art. 64
Carovane di nomadi.

1. La sosta di carovane di nomadi è consentita solo alla periferia del Comune e negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali.
2. E' fatto divieto, alle carovane di nomadi, di percorrere le vie interne dell'abitato.
3. In assenza di appositi spazi stabiliti con deliberazione, la sosta dei nomadi è consentita per un massimo di 48 ore

Art. 65
Circolazione e sosta di roulotte e auto-caravan

1. E' vietato il soggiorno di roulotte sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.
2. La sosta delle auto-caravan è consentita solamente nelle aree attrezzate allo scopo istituite con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art.7 del vigente codice della strada.
3. La sosta delle autocaravan, dove consentita sulla sede stradale, non costituisce campeggio o attendamento se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo stesso.
4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario

CAPO VII °
ATTIVITA' ARTIGIANALI

Art.66
Orari delle attività artigianali

1. Al fine di uniformare l'attività degli orari di vendita degli artigiani con l'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n. 114, gli orari degli artigiani che effettuano la vendita al pubblico nel rispetto della legge 8 agosto 1985 n. 443 e 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni, osservano lo stesso orario degli esercenti di vendita al dettaglio in sede fissa, come stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
2. L'esercente artigiano è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione
3. Gli esercenti artigiani osservano la chiusura domenicale e festiva

CAPO VIII°
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.67
Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 68
Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento si compone di n. 71 articoli.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 69
Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo Statuto Comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali;

Art.70
Vigilanza – Sanzioni

1. Per le violazioni all'Ordinanza Ministeriale di cui all'art. 62 del presente Regolamento e per le altre in seguito emanate per la stessa materia, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di €. 83,00 ad un massimo di €. 500,00
2. La spesa derivante dall'applicazione della citata Ordinanza Ministeriale di cui all'art. 62 e di altre in seguito emanate per la stessa materia, concernente il caso in cui i proprietari non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla citata ordinanza, è stabilita in €. 250,00
3. Per le altre violazioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da un minimo di €. 77,00 ad un massimo di €. 500,00
4. La procedura per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, è regolata dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni

Art.71
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della delibera di approvazione.